

Edizione di giovedì 11 gennaio 2018

IMPOSTE INDIRETTE

Legge di Bilancio 2018: novità in materia di imposta di registro
di Angelo Ginex

IVA

Alloggi turistici extra-alberghieri: inquadramento reddituale ed Iva
di Giulio Benedetti

AGEVOLAZIONI

Verifica dei ricavi per l'accesso al regime forfettario
di Fabio Garrini

IVA

Split payment: pubblicato il decreto attuativo
di Lucia Recchioni

IVA

Nuova detrazione dell'Iva non dovuta
di Dottryna

IMPOSTE INDIRETTE

Legge di Bilancio 2018: novità in materia di imposta di registro

di Angelo Ginex

L'[articolo 1, comma 87, L. 205/2017](#) (c.d. legge di Bilancio 2018) ha modificato gli [articoli 20 e 53-bis D.P.R. 131/1986](#) (c.d. Testo unico dell'imposta di registro), rubricati rispettivamente *"interpretazione degli atti"* e *"attribuzioni e poteri degli uffici"*, con l'intento di **bloccare l'orientamento giurisprudenziale che consente di riqualificare gli atti portati alla registrazione** sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti da più atti collegati.

A seguito della citata novella normativa, l'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#) prevede infatti che, al fine di applicare correttamente l'imposta di registro, **l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso**, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo (ad esempio, atti collegati o altri elementi extratestuali).

Quindi, **l'Amministrazione finanziaria non potrà più valorizzare elementi estranei all'atto da registrare**, ma dovrà concentrarsi soltanto sugli **effetti giuridici** da esso prodotti.

A titolo esemplificativo, gli uffici non potranno più riqualificare, ex [articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), gli atti di conferimento d'azienda seguiti dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria in atti di cessione di azienda, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis [Cassazione, sentenze nn. 11873/2017, 6758/2017, 3562/2017, 9582/2016, 8542/2016, 2636/2016, 8655/2015 e 21770/2014](#)).

La Legge di bilancio 2018 ha, poi, operato una modifica anche all'[articolo 53-bis D.P.R. 131/1986](#), prevedendo che **le attribuzioni ed i poteri dell'Amministrazione finanziaria, in materia di abuso del diritto, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro**, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.

Ne deriva che, qualora l'operazione posta in essere dal contribuente sia priva di sostanza economica e realizzi essenzialmente un vantaggio fiscale indebito, **l'Amministrazione finanziaria potrà contestarla per abuso del diritto** ai sensi dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#).

In definitiva, quindi, la novella normativa costringe l'interprete a limitare il proprio raggio d'azione quando deve **interpretare e qualificare** un atto al fine di applicare l'imposta di registro, potendo fare riferimento al solo atto presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso estranei.

Così facendo, il legislatore ha espressamente sancito ciò che, secondo la dottrina, era già insito nella natura di **imposta d'atto** dell'imposta di registro, ovvero che per tale tipo di imposta la

forma giuridica in cui gli atti si manifestano ha importanza fondamentale ai fini della tassazione, sicché **le operazioni da tassare devono essere interpretate facendo riferimento esclusivo a quegli elementi che risultino dal singolo atto presentato per la registrazione.**

Per quanto concerne invece il rapporto tra l'[**articolo 53-bis D.P.R. 131/1986**](#) e l'[**articolo 10-bis L. 212/2000**](#), appare evidente come il legislatore abbia voluto ribadire che **la disciplina antielusiva trova applicazione anche nell'ambito dell'imposta di registro**, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza e dalla prassi degli ultimi anni.

Infine, **non è chiaro se la novella normativa sia applicabile retroattivamente**, e pertanto, considerata l'importanza che il tema riveste, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

Master di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE CASO PER CASO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Alloggi turistici extra-alberghieri: inquadramento reddituale ed Iva

di Giulio Benedetti

Una recente sentenza (**CTR Sicilia, sentenza 3080/4/2017**) ha analizzato il caso di una **attività di alloggio turistico** che si definiva di “**Bed & Breakfast**” e veniva gestita con le **caratteristiche dell’attività d’impresa**: questa sentenza ci fornisce l’occasione per correttamente identificare le attività svolte in questo campo e chiarirne il regime Iva applicabile.

Innanzitutto la **definizione amministrativa dell’attività di Bed & Breakfast** è contenuta nell’[**articolo 12 D.Lgs. 79/2011**](#) (Codice del Turismo) ove vengono definite come tali le strutture ricettive:

- a **conduzione** ed organizzazione **familiare**,
- gestite da privati in **forma non imprenditoriale**,
- che forniscono **alloggio e prima colazione**,
- utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con **spazi familiari condivisi**.

Proprio in forza di tale definizione, abitualmente, le attività di B&B si configurano come **meramente occasionali**, per la caratteristica base della **condivisione della residenza** dei proprietari dell’immobile con i locali adibiti all’attività, elemento indispensabile e obbligatorio, ma anche per i caratteri di **stagionalità** e quindi **non abitualità** dello svolgimento dell’attività.

I redditi conseguiti, pertanto, sono considerati di natura **diversa**, ai sensi dell’[**articolo 67, comma 1, numero 3, lettera i\), Tuir**](#).

Partendo da questa definizione stabilita dal **Codice del Turismo**, la regolamentazione dell’attività di **Bed & Breakfast** viene poi definita dalle singole **Leggi Regionali** cui dovrà attenersi ogni attività in base alla propria localizzazione geografica.

Ai fini Iva, invece, nell’ambito delle richiamate attività, viene meno il **requisito oggettivo** di cui all’[**articolo 4 D.P.R. 633/1972**](#), secondo il quale per attività imprenditoriale si intende l’**esercizio abituale**, ancorché non esclusivo, dell’attività commerciale.

Di conseguenza le attività di B&B, generalmente gestite occasionalmente, risultano **non soggette ad Iva**.

La sentenza citata (**CTR Sicilia, sentenza 3080/4/2017**) chiarisce tuttavia che l'attività organizzata con carattere di **sistematicità** e svolta in modo **non occasionale**, configura l'esercizio di **attività di impresa** ai fini delle imposte sui redditi e non può beneficiare dell'esclusione dall'applicazione dell'Iva.

In particolare, il caso in esame riguarda una attività ricettiva svolta sotto l'egida del **B&B** ma che possedeva **caratteristiche** particolari: venivano infatti forniti l'alloggio e la prima locazione ma **tutte le camere erano destinate ad alloggio della clientela**, elemento che ha portato i Giudici a ritenere che non ci si trovasse nel caso di conduzione prettamente familiare dell'attività ma piuttosto di una attività abituale e conseguentemente imprenditoriale.

Sulla scorta di quanto sopra definito, una vera e propria **attività imprenditoriale** non può essere qualificata come B&B, essendo necessario ricondurla **ad altre forme definite dal Codice del Turismo**.

In particolare, si ritiene più attinente l'**esercizio di affittacamere**, come definito nell'[**articolo 12, comma 2, D.Lgs. 79/2011**](#) (Codice del Turismo).

Gli esercizi di **affittacamere** sono:

- **strutture ricettive** composte da camere ubicate in **più appartamenti ammobiliati** nello stesso stabile,
- nei quali sono forniti **alloggio** ed eventualmente **servizi complementari**.

Meno frequente potrà invece essere la riconduzione all'attività di “**unità abitative ammobiliate ad uso turistico**” come definita dall'[**articolo 12, comma 5, D.Lgs. 79/2011**](#) in quanto, in tale caso, i contratti dovranno avere validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi.

Si definiscono **unità abitative ammobiliate ad uso turistico**:

- le **case o appartamenti**, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonomi,
- dati in **locazione** ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a **sette giorni** e non superiore a **sei mesi** consecutivi,
- **senza la prestazione di alcun servizio** di tipo alberghiero.

Ricorrendo, quindi, una vera e propria **organizzazione di risorse materiali ed umane**, rivolta all'esecuzione in modo non occasionale delle prestazioni, ai fini **Iva** troverà applicazione la disciplina prevista per le **prestazioni di alloggio di tipo turistico/alberghiero**, da assoggettarsi ad **Iva con aliquota del 10%** come previsto dal n. 120, [**Tabella A, D.P.R. 633/1972**](#).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E DELLE CASE VACANZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Verifica dei ricavi per l'accesso al regime forfettario

di Fabio Garrini

Attualmente il **regime forfettario** è l'unico regime contabile agevolato per i contribuenti che svolgono attività di ridotte dimensioni; considerando infatti che il regime dei minimi non può essere più innescato già dal 2015 (ma può essere solo utilizzato da coloro che già lo utilizzavano in precedenza, fino ad esaurimento), esso è l'unica alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito (contabilità semplificata e contabilità ordinaria).

All'inizio del periodo d'imposta ci si deve preoccupare di **verificare il rispetto dei requisiti di accesso**.

I requisiti di accesso e le cause ostative

Per accedere al regime forfettario, l'[**articolo 1, comma 54, L. 190/2014**](#) stabilisce alcune **condizioni di accesso** che devono essere soddisfatte nell'**anno precedente** quello in cui si intende applicare il regime; il [**comma 57**](#) invece prevede alcune cause ostative che, verificate nell'anno di riferimento in cui si intende beneficiare del regime agevolato, ne escludono l'applicazione.

Ai sensi del citato [**comma 54**](#), in particolare, possono accedere al regime i contribuenti che:

- hanno conseguito **ricavi ovvero hanno percepito compensi**, non superiori ai limiti specifici dettati dalla norma, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente **non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro**;
- possiedono **beni strumentali** il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell'esercizio, non supera **20.000 euro**.

Il requisito del limite di ricavi o compensi

Il requisito più immediato da verificare è quello dimensionale: per accedere al regime agevolato è infatti necessario rispettare un **ammontare massimo di ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente**.

La verifica va effettuata con il criterio utilizzato per la determinazione del reddito, cassa o competenza, utilizzato nell'anno precedente (ossia l'anno su cui si procede alla verifica); **se il contribuente già applicava il regime forfettario**, oppure, se applicava il regime di **contabilità**

semplificata, è necessario controllare i ricavi/compensi incassati.

Se, invece, nell'anno precedente il contribuente ha utilizzato il regime di **contabilità ordinaria**, il limite va verificato **per competenza**.

Il limite di ricavi non è unico, come risultava essere nel regime dei minimi *ex articolo 27 D.L. 98/2011*, ma risulta **differenziato** in base al settore di attività, compreso nella forbice tra 25.000 e 50.000 euro, da individuare tramite il **codice ATECO** assunto dal contribuente.

Tale limite deve essere **ragguagliato** all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno; pertanto, se il contribuente ha assunto partita IVA nel corso del mese di dicembre 2017, basterebbe aver emesso una fattura di limitato importo per impedire l'utilizzo del regime forfettario nel 2018.

Il **comma 55, lett. b), L. 190/2014** prevede che, nel caso di **esercizio di più attività**, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfettario occorre **considerare il limite più elevato** tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

La **circolare AdE 10/E/2016** propone l'esempio di esercizio contemporaneo di una attività di commercio all'ingrosso ricompresa nella Divisione 45 dei codici ATECO e di un'attività di intermediario del commercio rientrante nel Gruppo 46.1; in tal caso, il limite di ricavi annui è pari a 50.000 euro.

Da notare che, trattandosi di un regime forfettario di determinazione del reddito, quest'ultimo non deriva dalla contrapposizione tra ricavi e costi, ma esso si calcola **applicando un coefficiente di redditività predeterminato**.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/CO MPENSI	COEFFICIENTE DI REDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11)		45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9)		50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81)		40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.89)		30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)		25.000	86%
Intermediari del commercio (46.1)		25.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio (55 – 56)		50.000	40%

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' DEI RICAVI/CO MPENSI
e di ristorazione			
Attività Scientifiche,	Professionali,(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 30.000		78%
Sanitarie, di Istruzione, Servizi	Tecniche,71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)		
Finanziari ed Assicurativi			
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05-06 – 07 30.000 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)		67%

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Split payment: pubblicato il decreto attuativo

di Lucia Recchioni

È stato pubblicato ieri, 10 gennaio, sul sito internet del **Dipartimento delle Finanze**, l'atteso **decreto** di cui all'[articolo 3, comma 2, D.L. 148/2017](#), che recepisce le novità in materia di **split payment**.

Come noto, in conseguenza delle novità introdotte con il **Collegato fiscale**, dal **01.01.2018** la disciplina in materia di scissione dei pagamenti trova applicazione, oltre che nei rapporti con le **amministrazioni pubbliche**, anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le **aziende speciali** e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- **società controllate**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 2\), cod. civ.](#) (esercizio di un'influenza dominante in assemblea), **direttamente** dalla **Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri**;
- **società controllate** direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n.1\), cod. civ.](#) (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea), dalle amministrazioni pubbliche o da altri soggetti richiamati (escluse le società quotate);
- **società partecipate**, per una **percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%**, da amministrazioni pubbliche o da altri soggetti richiamati (escluse le società quotate);
- **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa italiana, con espressa previsione, a differenza della previgente disciplina, che le società in commento devono essere **identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto**.

Purtuttavia, alla data di entrata in vigore delle anzidette novità, mancava all'appello il previsto **decreto attuativo**, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del **D.L. 148/2017** (ovvero il 16.10.2017) e disciplinante le **modalità di attuazione** delle nuove disposizioni.

I contribuenti pertanto, in questa prima fase di applicazione della novella normativa hanno potuto fare esclusivo affidamento agli **elenchi** pubblicati lo scorso **18.12.2017** (disponibili qui http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/testata) che pure tenevano conto delle novità introdotte con il Collegato fiscale.

Dubbi erano tuttavia sorti con riferimento all'individuazione dei soggetti coinvolti, soprattutto ai fini del corretto riconoscimento delle **società partecipate in misura superiore al 70%**.

Invero, nell'ambito della previgente normativa, con la [circolare AdE 27/E/2017](#) era stato chiarito che dovevano essere escluse dall'ambito di applicazione dello **split payment** le società nei confronti delle quali erano detenute solo partecipazioni minoritarie che, sommate, superavano la percentuale del 50%; purtuttavia, la Relazione Tecnica, nell'illustrare le modifiche, aveva specificato che, considerando maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70% del capitale, rientrano ora nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo dello **split payment** anche le società a **partecipazione congiunta da parte di più enti locali**, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al **70%**.

D'altra parte, la stessa disposizione normativa fa oggi riferimento alla "**percentuale complessiva**" di partecipazione del capitale.

Il [D.M. 09/01/2018](#) è quindi intervenuto limitandosi a precisare che le nuove disposizioni si applicano alle società partecipate, per una **percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%**, da **amministrazioni pubbliche o da enti e società**, che risultano tali alla data del **30 settembre precedente**.

Viene infine precisato che, sebbene a regime la pubblicazione degli elenchi sia prevista entro il **20 ottobre** di ciascun anno (con effetti a valere per l'anno successivo), solo per l'anno 2017 gli elenchi cui far riferimento sono quelli pubblicati lo scorso **19 dicembre**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Nuova detrazione dell'Iva non dovuta

di Dottryna



Il diritto alla detrazione è disciplinato nei suoi caratteri essenziali dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, che lo collega alla natura delle operazioni con le quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la possibilità di portare in detrazione l'Iva addebitata dal fornitore ma in realtà non dovuta alla luce delle novità recate dalla legge di Bilancio 2018.

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la detrazione dell'imposta pagata, "a monte", per l'acquisto o l'importazione di beni/servizi non era ammessa in ogni caso se l'**operazione** era stata **indebitamente assoggettata** ad imposta essendo, invece, esente o esclusa da Iva.

Il divieto di detrazione si applicava anche nell'ipotesi in cui l'operazione era stata **erroneamente assoggettata** ad imposta con un'**aliquota superiore** a quella prevista per la specifica cessione o prestazione posta in essere, non essendo sufficiente che l'operazione fosse rientrata nell'oggetto dell'impresa e fosse oggetto di fatturazione, dovendo altresì essere assoggettata a Iva nella **misura dovuta** ([Cassazione, 2 luglio 2014, n. 15178; 13 settembre 2013, n. 20977; 17 giugno 2013, n. 15068; 26 maggio 2009, n. 12146; 5 giugno 2003, n. 8959](#)).

Di conseguenza, se l'operazione era stata **erroneamente assoggettata** ad imposta, l'Iva o la maggiore Iva **non dovuta** restava **priva di fondamento**:

- non solo in capo al fornitore, che aveva pertanto diritto di chiedere all'Amministrazione finanziaria il **rimborso**;
- ma anche in capo al cliente, nei cui confronti il fornitore aveva esercitato il diritto-dovere di **rivalsa** previsto dall'[articolo 17, D.P.R. 633/1972](#), per cui il cliente stesso

poteva chiedere al fornitore la **restituzione** dell'Iva **indebitamente versata**.

L'impostazione descritta implicava, inoltre, che la **detrazione** operata dal cliente era **illegitima**, con conseguente diritto dell'Amministrazione di recuperare a tassazione l'imposta detratta.

Tale orientamento trovava conferma nella giurisprudenza comunitaria, per la quale l'esercizio del diritto di detrazione è circoscritto alle imposte corrispondenti alle operazioni soggette a Iva, versate in quanto dovute ([Corte di Giustizia, 15 marzo 2007, causa C-35/05; 6 novembre 2003, cause riunite C-78/02, C-79/02 e C-80/02; 19 settembre 2000, causa C-454/98; 13 dicembre 1989, causa C-342/87](#)).

In particolare, è stato ritenuto che:

- il diritto di detrarre l'Iva fatturata è collegato, come regola generale, all'**effettiva realizzazione** di un'operazione imponibile, ma che – tuttavia – il suo esercizio non si estende all'Iva dovuta **per il solo fatto di essere indicata in fattura**;
- il rischio di perdita di gettito fiscale non è eliminato completamente finché il destinatario della fattura errata possa utilizzarla ai fini della detrazione, *ex articolo 178, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE*, sicché l'**obbligo** di **versamento** dell'imposta erroneamente applicata in fattura – previsto dall'**articolo 203 della Direttiva** e dal corrispondente [articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) – è **finalizzato** proprio ad **eliminare il rischio di perdita erariale** che può derivare dall'esercizio del diritto di detrazione.

La detrazione dell'Iva non dovuta da parte del cessionario/committente non poteva essere giustificata alla luce del paventato arricchimento indebito dell'Erario, che doveva considerarsi escluso proprio in considerazione del descritto meccanismo della **rivalsa**, il quale legittimava, senza che risultasse violato il **principio di neutralità** fiscale ([Cassazione 15 maggio 2015, n. 9942](#)):

- tanto il fornitore a chiedere il **rimborso** dell'Iva versata in eccedenza nei confronti dello Stato;
- quanto il cliente alla **ripetizione** del maggior importo corrisposto nei confronti del fornitore.

In proposito, la stessa giurisprudenza comunitaria ha espressamente affermato che i principi di **neutralità, effettività e non discriminazione** non ostano ad una legislazione nazionale – quale quella italiana – che consente esclusivamente al fornitore di chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata all'Erario, siccome il cliente – nel rapporto privatistico discendente dalla rivalsa – può esercitare l'azione civilistica di **ripetizione dell'indebito** nei confronti del fornitore ([articolo 2033 cod. civ.](#)), soggetta a prescrizione decennale ai sensi dell'[articolo 2934 cod. civ. \(Corte di Giustizia, 15 marzo 2007, causa C-35/05\)](#).

La legge di Bilancio 2018 ha stravolto la storica impostazione integrando l'[articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui “*chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta*”, con la previsione che, “*in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale*”.

La norma così riformulata, nonostante il tenore letterale, dovrebbe intendersi riferita non solo ai casi di applicazione di un'aliquota superiore a quella corretta, ma anche alle ipotesi in cui l'operazione sia stata **erroneamente considerata imponibile**, anziché **esente, non imponibile o non soggetta**.

In sostanza, la novella legislativa tutela la posizione del cliente, a tal fine **equiparando le ipotesi derivanti dall'applicazione di un'imposta in misura superiore a quella dovuta ai casi di violazione del regime del reverse charge**: pertanto, il cliente che abbia assolto in rivalsa l'**imposta erroneamente addebitata** dal fornitore deve avere il diritto ad operare la **detrazione**, ferma in tal caso l'applicazione nei cuoi confronti della sanzione ridotta (da 250 euro a 10.000 euro).

Gli effetti della nuova disposizione non possono che essere considerati **retroattivi**, a dispetto della decorrenza della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018).

Sul punto però è quantomeno opportuno attendere una conferma dell'Agenzia delle Entrate.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >